



Comune di Cesena

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO

-SERVIZI OPERATIVI-

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI
IN GESTIONE ALL'AUTOPARCO DEL COMUNE DI CESENA
PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024**

Indice

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DURATA

ART. 3 IMPORTO

ART. 4 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 PRESTAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 LISTINI PREZZI E TEMPARI

ART. 8 RESPONSABILITA'

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 10 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

ART. 11 SUBAPPALTO

ART. 12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO

ART. 15 RISERVATEZZA

ART. 16 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

**ART. 17 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E OSSERVANZA DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE**

ART. 18 CONTROLLI E PENALI

ART. 19 MODIFICHE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

ART. 20 RECESSO

ART. 21 RISOLUZIONE

ART. 22 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

ART. 23 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

ART. 24 ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

ART. 26 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

ART. 27 FORO COMPETENTE

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1

OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di manutenzione e riparazione del parco macchine con alimentazione benzina, diesel, metano, gpl, nonché elettrica, in gestione al Comune di Cesena, attualmente costituito da 43 autovetture, 41 autocarri, 3 motocarri, 8 motocicli e 2 ciclomotori, per un totale di 97 veicoli (**Allegato 1**), di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell'art.51, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del servizio: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, con riferimento a quanto richiesto e all'omogeneità dei servizi da prestare.

Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare il predetto elenco apportando variazioni, integrazioni o riduzioni al numero dei veicoli e delle attrezzature ivi indicati, fermo restando l'importo contrattuale e la tariffa avanzata in sede di offerta.

In caso di razionalizzazione del parco auto, di diversa modalità di espletamento del servizio di manutenzione e riparazione o di altre modalità di gestione del servizio adottata a discrezione del Comune di Cesena, la ditta affidataria non potrà vantare interessi di sorta, né per danni emergenti, né per lucro cessante.

Prestazione principale: CPV 50110000-9 Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini.

ART. 2

DURATA

Il servizio oggetto dell'appalto avrà avvio in data 01 gennaio 2022, ed esplicherà la propria efficacia fino alla data del 31/12/2024.

L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire, su richiesta del Committente, la prosecuzione del servizio per ulteriori 6 (sei) mesi nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto affidatario, senza alcun aggravio di costo.

L'attivazione dell'eventuale periodo di proroga tecnica avverrà mediante comunicazione scritta da parte del Committente all'Appaltatore.

ART.3

IMPORTO

L'importo stimato complessivo per 3 (tre) anni, è di € **154.918,03 IVA esclusa** oltre a quello previsto per l'ulteriore eventuale proroga di 6 mesi, pari ad € **25.819,67 IVA esclusa** L'ammontare complessivo dell'affidamento comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto dell'appalto.

L'importo sopra indicato ha un valore indicativo e potrà variare, in aumento o diminuzione fino alla concorrenza del quinto nel corso del contratto impegnando la Ditta affidataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

La Ditta affidataria non avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del Codice degli Appalti, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, sulla base dei costi sostenuti negli ultimi tre anni, nella misura presunta del 40% del valore dell'appalto.

Per ciascuna ora di servizio l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo orario predeterminato dall'Amministrazione in € 34,00, oltre all'IVA di legge.

Quanto ai pezzi di ricambio l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sui prezzi del listino ufficiale vigente delle aziende produttrici delle parti di ricambio originali dei veicoli.

Per quanto attiene gli pneumatici, l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sui prezzi vigenti delle principali marche.

Per il servizio di soccorso stradale l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sulle Tariffe ACI 2017, allegate al presente disciplinare (**Allegato 2**), oltre all'IVA di legge.

Il corrispettivo corrisposto dall'Ente è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dagli atti della procedura e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.

Per quanto concerne le revisioni periodiche e le rottamazioni, alla ditta aggiudicataria verranno riconosciuti gli importi minimi obbligatori previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi.

ART.4

REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Non è dovuta alcuna revisione prezzi: i ribassi offerti in sede di gara si intendono fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

ART.5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto comprende tutte le operazioni atte a garantire l'efficienza dei veicoli gestiti dall'autoparco del Comune di Cesena in ogni momento, quali manutenzione ordinaria e straordinaria: comprendente tutte le operazioni di sostituzione o riparazione di parti meccaniche, inclusi gli impianti a gpl/metano, elettriche, elettroniche compresi i liquidi e loro rabbocchi, nonché riparazione e/o sostituzione pneumatici e opere di carrozzeria.

Le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- Riparazione di carrozzeria, trattamento anticorrosione telaio;
- Riparazione e revisione di sospensioni/sostituzione (ammortizzatori, balestre ecc);
- Riparazione e revisione pompe iniezione;
- Riparazione e revisione sistema di raffreddamento (radiatori pompa acqua ecc.);
- Interventi di elettrauto compreso carica e ricarica e sostituzione accumulatori;

- Revisione parziale e generale di motori, cambi, differenziali ed impianti frenanti e rettifiche organi vari di motore;
- Riparazione e/o sostituzione di accessori in dotazione;
- Sostituzione tubi di scarico e/o marmitte;
- Sostituzione olio motore, filtri aria, filtri carburanti e filtri olio;
- Sostituzione pneumatici;
- Lavaggio interno ed esterno;
- Soccorso stradale ordinario e festivo;
- Ricarica clima, con sostituzione filtro abitacolo e quanto altro necessario alla manutenzione dell'impianto di climatizzazione;
- Servizio di revisione periodica automezzi;
- Servizio di rottamazione automezzi;
- Servizio di sostituzione bombole GPL/metano;
- Servizio di revisione periodica degli automezzi dell'autoparco, secondo scadenza come previsto dal Codice della Strada, con cadenza biennale o annuale.

Gli interventi sono suddivisi in:

1) **Manutenzione ordinaria:** in cui rientrano tutti quegli interventi mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Sono compresi anche interventi di manutenzione programmata (cosiddetti "tagliandi") secondo le prescrizioni contenute nei "libretti uso e manutenzione" rilasciati dalle singole case costruttrici con fornitura di materiale di consumo e ricambi relativi, compresa la manutenzione sugli impianti gpl/metano, da eseguirsi con l'autorizzazione dell'Ente. In particolare, per quanto attiene il controllo dei livelli dei liquidi di taluni mezzi della Polizia Locale, da effettuarsi con cadenza mensile, dovrà avvenire direttamente presso il luogo di custodia degli stessi, al fine di garantire la massima disponibilità del parco mezzi.

2) **Manutenzione straordinaria:** in cui rientra ogni intervento meccanico e/o elettronico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria o programmata, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo, nonché interventi di carrozzeria divenuti necessari anche a seguito di sinistri stradali, compresi quelli attivi.

3) **Pneumatici:** in cui rientra fornitura e sostituzione di pneumatici in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada; riparazione di pneumatici; operazione di cambio pneumatici da estivi a invernali e viceversa, da effettuarsi previo accordo eventualmente anche sul posto, e relativo deposito; equilibratura, campanatura e convergenza. La fornitura degli pneumatici dovrà essere dello stesso tipo di quelli in dotazione e di primaria marca. In caso di cambio pneumatici stagionali la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, senza costi

aggiuntivi per l'Ente, lo stoccaggio presso la propria sede di quelli sostituiti. E' a carico dell'aggiudicatario anche il ritiro e lo stoccaggio degli pneumatici depositati presso il precedente fornitore senza costi aggiuntivi per l'Ente.

4) **Revisioni:** in cui rientra la preparazione dei veicoli per invio alle revisioni periodiche e gestione delle procedure relative alle revisioni suddette in ottemperanza alla normativa vigente in materia. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di tenere lo scadenziario, programmare e prenotare le revisioni, che dovranno essere precedute da un'ispezione ed eventuale sistemazione dei mezzi con le parti soggette a controllo al fine di evitare l'esito negativo della revisione.

5) **Rottamazioni:** in cui rientra il recupero del veicolo da inviare a rottamazione e sua consegna a ditta autorizzata, nonché disbrigo delle relative pratiche fino al rilascio del relativo certificato;

6) **Lavaggio:** tutti i mezzi in dotazione alla Polizia Locale dovranno essere sottoposti a lavaggio periodico (interno ed esterno), a richiesta dell'Ente. La ditta dovrà fornire almeno un punto lavaggio all'interno del territorio del Comune di Cesena; lo stesso dovrà avere un orario di apertura di almeno otto ore giornaliere per cinque giorni lavorativi e avrà l'obbligo di ricevere i veicoli per i lavaggi. In caso di chiusura, la ditta dovrà segnalare il punto lavaggio sostitutivo. Il lavaggio dei mezzi dovrà essere effettuato alla consegna degli stessi;

7) **Soccorso stradale:** l'Aggiudicatario dovrà assicurare, in caso di fermo di un veicolo fuori dal territorio comunale ed entro un raggio di 50 km dalla sede dell'Amministrazione Comunale, in Cesena piazza del Popolo n.10, il recupero dello stesso entro e non oltre 6 ore dalla comunicazione del guasto. I km saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito Google Maps, itinerario più rapido.

Anche in ambito urbano ed extraurbano su tutto il territorio comunale, il recupero dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 3 ore dalla chiamata. Tale termine di tempo è ridotto a 2 ore naturali e consecutive, se l'automezzo da riparare è fermo in posizione pericolosa per la circolazione.

Il servizio di recupero dovrà essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, per tutti i veicoli indicati nella tabella di cui all'Allegato 1, ovvero di tutti i mezzi che andranno a costituire il parco mezzi dell'Ente durante il corso dell'intero periodo contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà farsi carico del recupero dei mezzi in avaria, per qualsiasi causa, curandone il trasporto in officina con idonei mezzi.

Ogni tipo di intervento su veicoli in garanzia dovrà essere effettuato presso un'officina autorizzata.

ART.6

PRESTAZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di un'officina, nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente appalto, ubicata ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede dell'Amministrazione Comunale, in Cesena piazza del Popolo n.10: i km saranno calcolati mediante l'utilizzo di Google Maps, itinerario più rapido. L'aggiudicatario, qualora non lo abbia già fatto in sede di gara, dovrà indicare, dopo l'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, il nominativo/i e l'indirizzo/i dell'officina/e di cui ci si intende avvalere per l'esecuzione delle attività descritte nel presente Capitolato. L'officina dovrà essere operativa dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in qualunque momento di chiedere la sostituzione di un'officina o punto di lavoro qualora, a suo insindacabile giudizio, non la si ritenesse idonea. Detta sostituzione sarà richiesta a seguito di valutazioni negative, a conclusione di controlli e verifiche eseguite sugli interventi. I controlli e le verifiche verranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

L'aggiudicatario, salvo diversi accordi, procederà a proprie cura e spese, al ritiro ed alla riconsegna presso le sedi del Comune, dei mezzi oggetto d'intervento.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare i servizi richiesti tempestivamente, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.

L'accettazione del veicolo presso l'officina, la diagnosi degli interventi da eseguire e la predisposizione del preventivo dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare la tempistica delle case costruttrici con una tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento, nei tempi indicati, dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi, il responsabile dell'officina dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale le difficoltà riscontrate e concordare il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

L'introduzione dei veicoli comunali nell'officina della ditta aggiudicataria, compresi i materiali in essi contenuti, implicano a carico del titolare tutte le responsabilità inerenti la custodia degli stessi ed in particolare la disciplina stabilita in materia dal Codice Civile. La ditta aggiudicataria, pertanto, a copertura dei beni depositati, si riterrà obbligata alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per furto, incendio e responsabilità civile.

Lo smaltimento dei pezzi di ricambio, dell'olio, ecc. sono a cura ed a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente. Non dovranno essere contabilizzati e quindi addebitati i costi della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti alle riparazioni.

Dovranno essere utilizzati ricambi originali, salvo casi particolari preventivamente concordati ed autorizzati dal Responsabile del Servizio cui è assegnato il veicolo da manutentore, o da un suo delegato.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte e garantiti. L'Amministrazione si riserva, prima di procedere alla liquidazione delle fatture, di far valutare i lavori stessi da tecnici di propria fiducia.

Inoltre, l'aggiudicataria dovrà offrire garanzia minima, decorrente dalla data di fatturazione, di un anno sia sui pezzi di ricambio che sul servizio svolto, ferma restando la responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto, con obbligo di sostituzione, a proprie spese, di pezzi difettosi.

La ditta sarà tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a garantire entro 8 ore lavorative l'effettuazione degli interventi manutentivi risolutivi, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali o alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

I veicoli, per la prova su strada, dovranno essere muniti di targa di prova di proprietà dell'aggiudicatario il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, al personale dell'Amministrazione Comunale o a cose altrui, prodotti per effetto della prova su strada.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto segue;

a) prima di ogni intervento, dovrà essere stilato un preventivo con indicazione di:

- costo pezzi di ricambio;
- tempo previsto per l'esecuzione del lavoro, distinto per singola operazione di intervento, riferito al tempario della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello del suddetto, l'appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda di deroga adeguatamente motivata all'Autoparco che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- targa e tipo del mezzo per il quale i lavori sono necessari;
- settore di appartenenza del mezzo;
- totale costo IVA compresa;

b) nessun servizio sui mezzi potrà essere eseguito in assenza di autorizzazione all'intervento debitamente firmato dal responsabile dell'Autoparco o suo delegato per importi preventivati superiori ad € 500,00;

- c) in caso di riparazioni derivanti da sinistri attivi, la ditta aggiudicataria dovrà concordare gli interventi da eseguire con il perito della Compagnia di Assicurazione suddetta;
- d) predisporre per ogni veicolo una scheda storica riepilogativa degli interventi effettuati nel corso dell'appalto con indicazione, oltre della descrizione degli stessi, della data di effettuazione, dei Km, del numero di preventivo e della fattura relativa;
- e) come previsto dal Codice della Strada, tale flotta sopramenzionata, dovrà essere sottoposta alla revisione periodica, prevedendo la scadenza di tali collaudi mensilmente, secondo lo scadenziario dei collaudi degli anni precedenti.

Sarà cura dell'aggiudicatario provvedere a lavaggi esterni ed interni dei soli mezzi della Polizia Locale, su richiesta dell'Ente.

ART.7

LISTINI PREZZI E TEMPARI

La ditta aggiudicataria si impegna ad inviare i tempari per la quantificazione della manodopera e i listini dei pezzi di ricambio delle marche oggetto del presente appalto, risultanti dalla tabella di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di gara, entro 15 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. All'inizio dell'annualità successiva all'aggiudicazione o ad ogni eventuale modifica dei predetti tempari e listini, gli stessi dovranno essere trasmessi alla Stazione appaltante. In caso di autorizzazione all'utilizzo di ricambi non originali o rigenerati, l'aggiudicatario dovrà trasmettere il relativo listino.

In conseguenza dell'acquisto di nuovi veicoli o attrezzature, non elencate nel presente capitolato o in caso di necessità particolari intervenute in corso d'appalto, saranno concordati tra le parti nuovi prezzi a cui si applicherà lo sconto proposto in fase di gara.

ART.8

RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo, non autorizzato, di ricambi non originali e danni conseguenti;
- ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto;
- la custodia e l'eventuale furto dei mezzi nella disponibilità dell'aggiudicatario.

ART.9

GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, e successive modificazioni, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018.

La garanzia a scelta dell'appaltatore costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso offerto superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva è prestata ad avvallo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio. Al raggiungimento del 50% dell'ammontare dell'importo contrattuale, avrà luogo lo svincolo nella misura del 40% dell'importo iniziale del deposito di garanzia. Il rimanente 60 % della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione di verbale di avvenuta e corretta esecuzione del servizio, e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dello stesso risultante dal relativo documento.

Decorsi i 12 mesi di cui sopra la garanzia definitiva si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento attestante l'avvenuta esecuzione del servizio ed accettazione da parte della Stazione Appaltante. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale di avvenuta e corretta esecuzione del servizio.

In caso di fideiussione, la garanzia definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'esecuzione del servizio e dovrà essere consegnata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Ogni qualvolta l'Amministrazione si rivalga per qualsiasi motivo sul deposito cauzionale, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni.

ART. 10

ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

1) di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.500.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

a) danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

b) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo;

c) danni a cose in consegna e/o custodia.

2) di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale

copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 1.000.000,00 per sinistro e 1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 11 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **50%** dell'importo **complessivo del contratto**, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, come modificato dall'art.49 del D.L. n.77/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e non dovranno aver partecipato alla presente procedura di gara.

ART.12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le motivazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L'aggiudicatario è obbligato, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti alla Stazione appaltante entro 7 gg. dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i.

L'aggiudicatario è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatari si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART.13

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria sarà determinato, sulla base dell'offerta presentata in sede di gara, come segue:

- per ciascuna ora di servizio l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo orario predeterminato dall'Amministrazione in € 34,00 onnicomprensivi, oltre all'IVA di legge;
- per i pezzi di ricambio l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara ai prezzi di listino del produttore del veicolo o delle attrezzature, in vigore al momento del preventivo, oltre all'IVA di legge;
- per gli pneumatici l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara ai prezzi di listino vigenti delle principali marche;
- per ciascun servizio di soccorso stradale l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara sulle Tariffe ACI 2017, di cui all'Allegato 2 al presente disciplinare, oltre all'IVA di legge;

La Stazione appaltante si impegna a corrispondere le somme per gli interventi effettivamente eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura posticipata, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento, fatte salve le disposizioni normative/provvedimenti governativi che limitino il libero utilizzo delle disponibilità finanziarie del Comune.

Le fatture, emesse secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013 "Fatturazione Elettronica", dovranno:

- a) essere intestate al COMUNE DI CESENA, piazza del Popolo n.10 47521 –Cesena- (FC), SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PARTECIPAZIONE E PATRIMONIO - SERVIZI OPERATIVI - P.IVA 00143280402 - codice IPA fatturazione elettronica UF6Y2X;

- b) indicare il numero della determina di aggiudicazione definitiva e il numero del contratto;
- c) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
- d) essere emesse mensilmente sulla base del report riportante le attività autorizzate ed eseguite;
- e) indicare il numero delle ore di lavoro per meccanica e per carrozzeria, i pezzi di ricambio che sono stati sostituiti, ed il relativo costo;

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture saranno restituite al mittente.

La Stazione appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità delle prestazioni eseguite e di quella contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- 1) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
- 2) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune – salvo giustificati motivi – saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17 ter del DPR 26 ottobre 1972 n.633 (scissione dei pagamenti – *split payment*) o del *reverse charge*.

ART.14

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune di Cesena o al servizio dello stesso, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, di cui dichiara di avere preso visione tramite consultazione nella sezione del sito del Comune di Cesena "Amministrazione trasparente".

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

ART.15

RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e delle informazioni di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso;
- consegnare al Responsabile del Procedimento tutta la documentazione relativa all'appalto in originale;
- non divulgare in qualsiasi maniera su quanto fosse venuto a conoscenza per causa del contratto, salvo benestare esplicito del Committente.

ART.16

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante l'accettazione del presente capitolato, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi di quanto disposto dall'art.7 del D.Lgs. 52/2012, convertito in Legge 94/2012. L'aggiudicatario dovrà pertanto essere iscritto al bando MEPA.

ART.17

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli stessi. L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art.1341, comma 2 del C.C., tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, e agli atti di gara..

ART.18

CONTROLLI E PENALI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli.

Ogni qualvolta si venissero a verificare inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione

invierà all'impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse, l'Impresa non si uniformi alle stesse entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata. L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra le 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali saranno rimosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tale caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART.19

MODIFICHE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

Trovano applicazione le disposizioni dell'art.106 del Codice dei contratti.

ART.20

RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del Codice la Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 20 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto formale del dirigente competente.

ART.21

RISOLUZIONE

Troverà applicazione l'articolo 108 del Codice.

L'inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli art.1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. qualora l'Amministrazione Comunale dichiarerà all'Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto;
- perdita dei requisiti di ordine e generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- per fallimento del soggetto sanzionato;
- mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n.165;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n.62, nonché del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Cesena e art.117 e segg. del Codice Organizzazione e Personale del Comune di Cesena, relativamente allo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti;
- mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto l'impresa appaltatrice si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione della stessa.

E' salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa appaltatrice, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART.22

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 110, comma 1 e 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART.23

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Cesena e dell'art.117 e segg. del Codice Organizzazione e Personale del Comune di Cesena, quest'ultimo relativamente allo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art.21 "Risoluzione del contratto".

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001, comma 16-ter *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Se del caso, ai sensi dell'art.1, comma 52, della L. n.190 del 2012, l'amministrazione verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta

aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. “white lists” della Prefettura di competenza.

ART.24

ONERI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell’art.26 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. recante “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l’esecuzione dell’appalto in argomento, di cui al presente disciplinare di gara, non sussistono circostanze in cui si verificano contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell’Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Il servizio non richiede, peraltro, una presenza presso le sedi dell’Ente superiore a cinque uomini-giorno. Pertanto gli oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli.

ART.25

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti il contratto, compresa l’imposta di bollo e registrazione, sono a carico della Ditta affidataria, che espressamente le assume, ad eccezione dell’IVA, che per legge è a carico del committente. La Ditta affidataria dovrà presentare idonea documentazione attestante il relativo pagamento.

ART.26

DOMICILIO DEI CONTRAENTI

Il Comune di Cesena ha domicilio presso la propria sede legale sita in Piazza del Popolo n.10 a Cesena (FC).

L’appaltatore elegge, a tutti gli effetti, dall’avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale, qualora questa sia stabilita nel Comune di Cesena. Nel caso in cui, invece, la sede legale sia ubicata fuori Comune, l’aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.

ART.27

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Forlì. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART.28

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena. Responsabile del trattamento è il Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio – Servizi Operativi- in persona del Dirigente. Finalità del trattamento dei dati: i dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità relative all'adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto. Base giuridica del trattamento: base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Modalità d'uso dei suoi dati personali: i dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari: i dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di conservazione dei dati: i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l'Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento. Diritti dell'interessato e contatti: nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse. L'interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio. Il

Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.